



Nctm



INSTALLAZIONE DELLE BLACK BOX: PROFILI LEGALI

*Milano, 25 settembre 2018,
Avv. Francesca Pittau, Avv Francesca Bonino*



IL CONTROLLO DEI LAVORATORI

Avv. Francesca Pittau



ART. 4 L. 300/1970 IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO


“1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” [NRD: GDPR].



ART. 4 L. 300/1970: LE NOVITA'



Le informazioni raccolte con tali strumenti sono utilizzabili a tutti i fini connessi con il rapporto di lavoro (quindi, anche disciplinari), a condizione che sia fornita ai lavoratori adeguata informazione delle modalità d'uso e di effettuazione dei controlli secondo la normativa sulla «privacy».



STRUMENTI DI CONTROLLO VS. STRUMENTI DI LAVORO

STRUMENTI DI CONTROLLO A DISTANZA

- Impianti audiovisivi (telecamere e webcam)
- GPS e sistemi di geolocalizzazione
- Altri strumenti da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ovvero una fattispecie aperta soggetta ad un'elevata capacità di adeguamento al progresso tecnologico (es. elaboratori chiamate call center; sistemi informatici di rilevazione automatica di operazioni di sportello; programmi informatici di monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad internet ecc.)

STRUMENTI DI LAVORO

(Nota del Ministero del Lavoro, 18 giugno 2015)

- Sono quelli assegnati al lavoratore “per rendere la prestazione lavorativa” (es. pc, tablet, cellulare, radio ricetrasmittenti, viacard)
- NB: nel caso in cui vengano modificati (es. con l'aggiunta di software di filtraggio o localizzazione) diventano strumenti di controllo e le modifiche devono avvenire alle condizioni degli strumenti di controllo a distanza



CHE COSA S'INTENDE PER STRUMENTI DI LAVORO?

- L'INL con circolare del 7 novembre 2016 ha chiarito che, solitamente, i GPS hanno natura aggiuntiva rispetto agli strumenti di lavoro e, dunque, non essendo necessari ed essenziali a rendere la prestazione - bensì avendo il solo scopo di far fronte ad esigenze di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro - sono soggetti alle condizioni ed alla procedura di cui all'art. 4 comma 1 L. 300/1970.
- Solo raramente i GPS costituiscono uno strumento di lavoro vero e proprio (es. quando l'installazione è richiesta da norme di legge, come nel trasporto di portavalori > ad € 1.500.000) e quindi non necessitano di autorizzazione e dei requisiti sopra menzionati.



UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RICAVATE A FINI DISCIPLINARI

- Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, L. 300/1970, *“le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196”*.
- Tali informazioni, dunque, potranno essere utilizzate sia per effettuare la valutazione del dipendente, sia, soprattutto, per fini disciplinari e giudiziali.
- A tale scopo, è necessario che il datore di lavoro sia in grado di fornire la prova evidente dell'avvenuta informazione ai lavoratori sulle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e di controllo (es. affissione in bacheca, consegna certificata al dipendente ecc.).



GEOLOCALIZZAZIONE “INDIRETTA” DELLE FLOTTE AZIENDALI

Un’analisi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati n. 427/2018

Avv. Francesca Bonino



IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 19 LUGLIO 2018 (N.427): IL CASO

All'esito degli accertamenti ispettivi effettuati l'8 e 9 novembre 2017 dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di finanza su delega dell'Autorità presso la sede legale della Società (la Faiella Nicola S.r.l.), in relazione al trattamento di dati personali effettuato mediante un sistema di localizzazione geografica di veicoli aziendali e di videosorveglianza nell'ambito dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di trasporto acqua e merci è emerso che:



- la società per lo svolgimento della propria attività utilizza una flotta di 16 automezzi, di cui 13 dotati di **sistema di geolocalizzazione** fornito dalla **Visirun S.p.A**



- il sistema consente di “**visualizzare su mappa elettronica la posizione dei 13 automezzi**; localizzare gli automezzi più vicini ad un indirizzo specifico; controllare il percorso, il tempo di guida e la velocità media tenuta da ogni veicolo; avere un report riassuntivo in tempo reale dello stato degli automezzi



- La società predispone e consegna ad ogni autista **un programma giornaliero**, contenente i **dati identificativi dell'autista** e l'elenco dei clienti da visitare



- il sistema di localizzazione è stato installato, “in considerazione del forte **tasso di criminalità** presente nei territori” dove la società svolge la propria attività, “per **fini di tutela di beni e persone** ed anche soprattutto perché **richiesto dal Ministero dell'Ambiente**, in quanto [...] la società è obbligata all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”



IL PROVVEDIMENTO N° 427/2018: LE MISURE MESSE IN ATTO DALLA SOCIETÀ



- Per **l’informativa relativa al sistema di videosorveglianza**, la Società ha dichiarato di aver fornito “oralmente” gli elementi indicati dall’articolo 13 del Codice, e di aver altresì “acquisito il [...] consenso” dei dipendenti (cfr. nota cit., p. 8); la società ha organizzato corsi di formazione sul sistema di localizzazione dei veicoli
- i dispositivi Visirun erano dotati di una **funzione** [...] “Privacy” che **permette al dipendente** della società [...] **di disabilitare la localizzazione** del veicolo e la memorizzazione dei relativi dati”



IL PROVVEDIMENTO N° 427/2018: LE MISURE NON MESSE IN ATTO DALLA SOCIETÀ'



- la Società **“non ha provveduto ad individuare incaricati del trattamento per la geolocalizzazione [...] né [...] ha provveduto ad individuare incaricati del trattamento [...] i dipendenti che svolgono trattamenti di dati personali, con mansioni di reception, contabilità e amministrative né [...] in relazione ai dipendenti che visualizzano in tempo reale le immagini riprese dai due monitor relativi al sistema di videosorveglianza”**
- Non sono state attuate le procedure di cui all’articolo 4, legge n. 300/1970 (un accordo collettivo sindacale o aver ottenuto l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro) per le seguenti motivazioni: **“sia perché i dispositivi di localizzazione sono stati “obbligatoriamente installati sugli automezzi aziendali al fine dell’iscrizione al Sistri” sia perché il sistema “non prevede il controllo continuo dell’automezzo ma ad intervalli di tempo e non consente di risalire all’identità del conducente”**
- La società **non ha effettuato la notificazione al Garante** in quanto “come da relazione tecnica inviata [...] dalla Visirun s.p.a. [...] la stessa ha provveduto a notificare al Garante i trattamenti di dati relativi alla geolocalizzazione [...]”;
- La Società non ha nominato la Visirun S.p.A quale **Responsabile esterno** del trattamento;



IL PROVVEDIMENTO N° 427/2018: LA SANZIONE AMMINISTRATIVA



- Ritenuto illecito il trattamento effettuato dalla Faiella Nicola s.r.l., **all'esito degli accertamenti è stato redatto nei suoi confronti verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 94/2017 del 30 novembre 2017**, in relazione alla violazione dell'obbligo di fornire un'idonea informativa agli interessati (ex art. 161 del Codice), all'omessa designazione del responsabile del trattamento (art. 162, comma 2-ter del Codice) e all'omessa notificazione al Garante (ex art. 163 del Codice) con riferimento al sistema di localizzazione geografica, nonché in relazione alla violazione dell'obbligo di fornire un'idonea informativa agli interessati (ex art. 161 del Codice) e per inosservanza delle misure di sicurezza (ex art. 33 del Codice) con riferimento al sistema di videosorveglianza.



IL PROVVEDIMENTO N° 427/2018: ULTERIORI PRESCRIZIONI E PRECISAZIONI



- Con tale provvedimento il Garante, a seguito di un'ulteriore attività istruttoria, ha voluto **formulare delle prescrizioni e dei chiarimenti alla Società al fine di tutelare gli interessati** e di permettere alle stesse di conformare i trattamenti relativi alla geolocalizzazione dei veicoli aziendali



IL PROVVEDIMENTO N° 427/2018: ALCUNE PRECISAZIONI



Identità degli autisti

Per quanto riguarda il trattamento effettuato da Faiella Nicola s.r.l. dei dati personali riferiti alla geolocalizzazione, **sebbene i veicoli non siano assegnati sempre al medesimo dipendente**, tuttavia secondo quanto dichiarato dalla società l'identità degli autisti è sempre ricavabile dal programma di lavoro giornaliero: una **geolocalizzazione "indiretta" dei lavoratori** (WP29, Parere 13/2011 sui servizi di geolocalizzazione su dispositivi mobili intelligenti)



La società agisce come Titolare del trattamento

E' indubbio che è la società ad aver deciso l'adozione del sistema (ulteriore e distinto rispetto a quello prescritto dalla legge per finalità di tracciamento dei rifiuti) in relazione a specifiche finalità perseguite e quindi agendo come Titolare del trattamento



Concrete modalità di funzionamento della localizzazione

Le concrete modalità di funzionamento del sistema tecnologico adottato consentono alla società, mediante il collegamento con la piattaforma web messa a disposizione dal fornitore del servizio, di visualizzare, **attraverso la sezione "Mappa"**, in tempo reale la posizione dei veicoli acquisita dal sistema ogni 120 secondi, la velocità, le pause e una sezione **"Report"**, che consente di estrarre i dati totali relativi all'utilizzo dei veicoli nonché una dettagliata mappatura con la tratta e le soste effettuate dal veicolo nei precedenti 365 giorni



IL PROVVEDIMENTO N° 427/2018: CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI



Le modalità di trattamento **non sono proporzionate alle finalità** (sicurezza e criminalità); inoltre, non era mai stata attuata la modalità “privacy” che permetteva una disconnessione.



- Il sistema utilizzato è risultato dunque in concreto **idoneo a realizzare il monitoraggio continuo dell'attività del dipendente** (violazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza (in relazione agli artt. 3 e 11, comma 1, lett. d) e e) del Codice per la protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003)
- il Garante ha stabilito che “nel rispetto del principio di necessità (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d), del Codice), **la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento**, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite”).



IL PROVVEDIMENTO N° 427/2018: CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI (2)



Per quanto riguarda il livello d'informazioni da fornire all'interessato:

- nel corso degli accertamenti ispettivi è emerso che, per quanto riguarda i trattamenti di geolocalizzazione, la società non ha apposto sui veicoli geolocalizzati l'informativa "minima"
- Inoltre, si è ritenuto che l'informativa fornita all'atto della stipula del rapporto di lavoro non abbia soddisfatto i requisiti indicati dalla norma, in quanto non contiene alcuna indicazione circa finalità e modalità del trattamento:



La Società ha inoltre omesso di effettuare la notificazione al Garante, come dovuto fino alla data del 25 maggio 2018 ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lett. a) del Codice.



La Società non aveva raggiunto un accordo collettivo sindacale o aver ottenuto l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.



IL PROVVEDIMENTO N° 427/2018 ALLA LUCE DEL GDPR

Quali adempimenti previsti dal GDPR per chi effettua la Geolocalizzazione (anche indiretta) delle flotte aziendali:



Informativa (ex art 13 del GDPR)



Consenso espresso (ex art. 6 par. 1 lett. A, GDPR) - solo se controllo a distanza ex art. 4 delle l. 300/1970 - o legittimo interesse (ex art. 6 par. 1 lett F), GDPR)



Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ed eventuale consultazione preventiva (artt. 35 e 36, GDPR)



Con il GDPR non è più necessaria la notificazione al Garante ex art 163 del D.lgs 196/2003



Nomina del fornitore dei servizi di geolocalizzazione a responsabile del trattamento (ex art 28, GDPR)



Accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro (solo se controllo a distanza ex art. 4 delle l. 300/1970)



GDPR E GEOLOCALIZZAZIONE INDIRECTA: QUALI PUNTI APERTI?



Come attuare un sistema di geolocalizzazione secondo il principio della **privacy by design** ex art 25 del GDPR?



Quale misure tecniche adottare per attuare un sistema di geolocalizzazione secondo il **principio di accountability e privacy by design** (ex art 5 e 25 del GDPR) ?



Per quanto tempo **conservare i dati** relativi alla geolocalizzazione?




LE NOSTRE SEDI




MILANO

Via Agnello, 12
20121 Milano
Tel. +39 02 725511
Fax +39 02 72551501



ROMA

Via delle Quattro Fontane, 161
00184 Roma
Tel. +39 06 6784977
Fax +39 06 6790966



LONDON

St Michael's House
1 George Yard, Lombard Street
EC3V 9DF London
tel. +44 (0) 20 73759900
fax +44 (0) 20 79296468



BRUXELLES

Avenue de la Joyeuse Entrée,1
1040 Brussels
Tel. +32 (0) 2 2854685
Fax +32 (0) 2 2854690



SHANGHAI

Room 4102, Hong Kong New World Tower
N°300, Middle Huaihai Road
200021 Shanghai
Tel +86 21 6090 6337
Fax +86 21 6135 9955